



Roma, 21 settembre 2016

CORTE FEDERALE D'APPELLO

IIª SEZIONE

RIUNIONE MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2016

1. Ricorso Sig. AIELLO ANTONIO

avverso le sanzioni:

- inibizione per anni 2;
- ammenda di € 10.000,00,

inflitte al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1bis, comma 1, in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C. in relazione all'art. 94, comma 1, lettera a), N.O.I.F. - (nota n. 9755/50 pf13-14 AM/ma del 18.3.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare - Com. Uff. n. 5 del 20.7.2016)

La CFA, in accoglimento della richiesta preliminare formulata dal signor Aiello Antonio, in ordine alla concessione dei termini di cui al combinato disposto degli artt. 41, comma 3 e 42 C.G.S.; dispone il **RINVIO** della trattazione al giorno 5.10.2016 ore 13.00.

Dispone altresì la sospensione dei termini di cui all'art. 34bis comma 2 C.G.S.

2. Ricorso Sig. DIMITRI LUIGI

avverso le sanzioni:

- inibizione di anni 3 e mesi 6;
- ammenda di € 60.000,00,

inflitte al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui agli artt. 1 bis e 7 comma 1, 2, 5 C.G.S. in relazione alla gara Gallipoli/Real Marcianise del 17.5.2009 – (nota n. 10406/498 pf13-14 AM/SP/ma del 31.3.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 4/TFN del 20.7.2016)

La CFA, in accoglimento della richiesta preliminare formulata dal signor Dimitri Luigi, in ordine alla concessione dei termini di cui al combinato disposto degli artt. 41, comma 3 e 42 C.G.S.; dispone il **RINVIO** della trattazione al giorno 5.10.2016 ore 13.00.

Dispone altresì la sospensione dei termini di cui all'art. 34bis comma 2 C.G.S.





3. Ricorso Sig. GIOVANNINI PAOLO

avverso le sanzioni:

- Inibizione per anni 2;
- ammenda di € 7.000,00,

inflitte al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1 bis, comma 1, in relazione all'art 21 commi 2 e 3 N.O.I.F., dell'art. 8 commi 1 e 2 C.G.S. e dell'art 19 dello Statuto F.I.G.C. (nota n. 11404/889 pf11-12 AM/ma del 19.4.2016) (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 4 del 16.7.2016)

La CFA, preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 3 e 4; rilevata l'eccezione preliminare di incompetenza, li **ACCOGLIE** e, per l'effetto **ANNULLA** la decisione di primo grado disponendo la **TRASMISSIONE** degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza

4. Ricorso Sig. MONTALI Maurizio, ex art. 37 C.G.S. (all'epoca dei fatti acquirente società Lucchese Libertas)

avverso le sanzioni:

- inibizione per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.;

- ammenda di € 10.000,00,

inflitte al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1bis, comma 1, in relazione agli artt. 1, comma 5 e 9, commi 1 e 2 C.G.S., dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., – (nota n. 11404/889 pf11-12 AM/ma del 19.4.2016) (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o





Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 4 del
16.7.2016)

5. Ricorso Sig. AIELLO ANTONIO

avverso le sanzioni:

- inibizione per anni 4;
- ammenda di € 20.000,00,

inflitte al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1bis, comma 1, C.G.S., dell'art. 21, commi 2 e 3, e art. 19 Statuto F.I.G.C.; dell'art. 8, commi 1, 2 e 6 C.G.S.; dell'art. 93, comma 1, N.O.I.F., e dell'art. 22, comma 4, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all'epoca dei fatti; dell'art. 10, comma 1, C.G.S.; dell'art. 7, comma 1, lett. a), del Regolamento Agenti Calciatori vigente sino al 7.4. 2010; artt. 3, commi 3 e 4, e art. 12, commi 1 e 4, del Regolamento Agenti Calciatori – (nota n. 10443/827pf10-11 - 158pf11-12 - 139pf13-14 AM/ma del 31.3.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare - Com. Uff. n. 8 del 25.7.2016)

6. Ricorso Sig. CERAVOLO CATALDO (all'epoca dei fatti agente di calciatori)

avverso le sanzioni:

- inibizione per anni 1;
- ammenda di € 10.000,00,

inflitte al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1bis, comma 1, C.G.S., degli artt. 7, comma 1, lett. a) e 12, comma 1, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all'epoca dei fatti; dell'art. 11, comma 1, lett. a) e 19 comma 3 del Regolamento Agenti Calciatori vigente dall'8.4.2010; degli artt. 3, commi 3 e 4, e 12, commi

La CFA, in accoglimento della richiesta preliminare formulata dal signor Aiello Antonio, in ordine alla concessione dei termini di cui al combinato disposto degli artt. 41, comma 3 e 42 C.G.S.; dispone il **RINVIO** della trattazione al giorno 5.10.2016 ore 13.00.

Dispone altresì la sospensione dei termini di cui all'art. 34bis comma 2 C.G.S.

La CFA, in accoglimento della richiesta preliminare formulata dal signor Ceravolo Cataldo, in ordine alla concessione dei termini di cui al combinato disposto degli artt. 41, comma 3 e 42 C.G.S.; dispone il **RINVIO** della trattazione al giorno 5.10.2016 ore 13.00.

Dispone altresì la sospensione dei termini di cui all'art. 34bis comma 2 C.G.S.





1 e 4, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all'epoca dei fatti; nonché Capo I del codice di condotta professionale costituente l'all. A del citato regolamento – (nota n. 10443/827pf10-11 - 158pf11-12 - 139pf13-14 AM/ma del 31.3.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare - Com. Uff. n. 8 del 25.7.2016)

7. Ricorso PROCURA FEDERALE

avverso il proscioglimento dei Sigg. ri :

- Sig. Francesco Corapi;
- Sig. Ivano Ciano;
- Sig. Alessandro Bruno;
- Sig. Ciro De Franco;
- Sig. Giuseppe Benincasa;
- Sig. Antonio Montella;
- Sig. Manolo Mosciaro;
- Sig. Roberto Mancinelli;
- Sig. Alessandro Vono;
- Sig. Davide Lodi;
- Sig. Roberto Di Maio;
- Sig. Stefano Di Cuonzo;
- Sig. Giovan Giuseppe Di Meglio;
- Sig. Antonio Aiello;
- Sig. Filippo Catalano;

seguito proprio deferimento – (nota n. 1476/827pf10-11 - 158pf11-12 - 139pf13-14 AM/ma del 01.08.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare - Com. Uff. n. 8 del 25.7.2016)

La CFA, **RINVIA** la trattazione del ricorso come sopra proposto dalla Procura Federale al giorno 5.10.2016 ore 13.00.

Dispone altresì la sospensione dei termini di cui all'art. 34bis comma 2 C.G.S.

